

 <p>Fondazione Casa di Soggiorno per Anziani - Onlus Bedizzole</p>	<p>MOC Parte Generale</p>	<p>D.CM/2 Rev. 02 09/15</p>
---	----------------------------------	---------------------------------



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

*approvato dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Casa di Soggiorno per Anziani - ONLUS*

Edizione n. 4 del 24/09/2015

Parte Generale

Indice

Definizioni	4
La Fondazione	6
Organi della Fondazione	6
1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	7
1.1 Le caratteristiche e la natura della responsabilità degli enti.....	7
1.2 I reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto.....	7
1.3 L'adozione del Modello e l'esenzione dalla responsabilità amministrativa degli Enti..	14
1.4 Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001	15
1.4.1 Le sanzioni pecuniarie.....	15
1.4.2 Le sanzioni interdittive.....	15
1.4.3 La confisca del prezzo o del profitto del reato.....	15
1.4.4 La pubblicazione della sentenza.....	16
2 L'adozione del Modello da parte della Fondazione	17
2.1 I Destinatari del Modello	17
2.2 La costruzione del Modello.....	17
2.3 La struttura del Modello e le attività sensibili.....	19
2.4 Le modifiche del Modello.....	20
3 L'Organismo di Vigilanza della Fondazione	22
3.1 La funzione dell'Organismo di Vigilanza	22
3.2 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza ed il budget a sua disposizione.....	22
3.3 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza	23
3.4 La convocazione e lo svolgimento delle attività dell'Organismo di Vigilanza.....	25
3.5 I poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza.....	25
3.6 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza	26
3.7 Gli obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	27
3.7.1 Le segnalazioni.....	27
3.7.2 Le informazioni	28
4 Il sistema sanzionatorio	30
4.1 I principi generali.....	30
4.2 Le sanzioni e le misure disciplinari.....	30
4.2.1 Provvedimenti per inosservanza dei lavoratori dipendenti	31
4.2.2 Provvedimenti per inosservanza dei dirigenti.	32
4.2.3 Provvedimenti per inosservanza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore.....	32
4.2.4 I provvedimenti per inosservanza dei non dipendenti	33
5. La diffusione e la formazione	34
5.1 La diffusione iniziale.....	34
5.2 La formazione del personale della Fondazione.....	34

Definizioni

ASA o Ausiliario Socio Assistenziale: operatore di interesse socio-assistenziale che svolge attività a mantenere e/o recuperare il benessere psicofisico della persona e a ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione assistendola in tutte le attività della vita quotidiana ed aiutandola nell'espletamento delle sue funzioni personali essenziali..

ASL: Azienda Sanitaria Locale.

Accreditamento: possibilità di erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale, ricevendone una remunerazione a carico del Fondo Socio Sanitario Regionale.

Attività Sensibili: attività e/o processi nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Autorizzazione: possibilità di esercitare l'attività della Fondazione a seguito del rispetto di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi previsti dalla normativa di riferimento.

CCNL UNEBA: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente delle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza.

CCNL DEGLI ENTI LOCALI: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale delle regioni e delle autonomie locali.

CDI: Centro Diurno Integrato della Fondazione Casa di Soggiorno per Anziani – ONLUS.

Codice: Codice Etico della Fondazione Casa di Soggiorno per Anziani – ONLUS, nella versione attualmente vigente.

Collaboratori: tutte le persone fisiche che erogano prestazioni professionali alla Fondazione Casa di Soggiorno per Anziani – ONLUS senza vincolo di subordinazione, nonché soggetti che intrattengono rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale, nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Fondazione verso terzi.

Organismo di Vigilanza o OdV: organismo della Fondazione dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello. L'Organismo di Vigilanza ha altresì il compito di "curare l'aggiornamento" del Modello attraverso la presentazione al Consiglio di Amministrazione delle proposte di modifica che si rendessero necessarie a seguito di variazioni normative, mutamenti dell'assetto organizzativo o dello svolgimento delle attività della Fondazione.

Decreto o D. Lgs. 231/2001: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Dipendenti: soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Fondazione Casa di Soggiorno per Anziani – ONLUS, ossia tutti i soggetti aventi con la stessa Fondazione un contratto di lavoro subordinato di qualsivoglia natura, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

Fondazione o Casa di Soggiorno: Fondazione Casa di Soggiorno per Anziani – ONLUS sita a Bedizzole, via Sonvigo 22.

Incaricato di un pubblico servizio: colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio, intendendosi con pubblico servizio un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 c.p.).

Manuale di Gestione per la Qualità: documento chiave del sistema di gestione per la Qualità che illustra la politica aziendale definita in materia qualità, nonché la relativa organizzazione aziendale della Fondazione identificando i compiti, le competenze e le responsabilità, a livello generale, di tutte le funzioni aziendali coinvolte nel sistema di gestione.

Modello: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Operatore Socio Sanitario o OSS: operatore di interesse sanitario che, a seguito dell’attestato di qualifica, svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona in un contesto sia sociale che sanitario e a favorire il benessere e l’autonomia dell’ospite.

Consiglio o CdA: Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Pubblico Ufficiale: colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (art. 357 c.p.).

Reati o Reati presupposto: sono i reati e gli illeciti amministrativi che fondano la responsabilità amministrativa dell’Ente ai fini del Decreto.

RSA: Residenza Sanitaria Assistenziale.

SOSIA o Scheda di Osservazione Intermedia di Assistenza: strumento informatico in cui si riassumono le problematiche assistenziali dell’ospite. La Scheda di Osservazione Intermedia di Assistenza determina la collocazione degli ospiti in diverse classi di fragilità, individuandone i diversi livelli assistenziali.

SSR o Sistema Sanitario Regionale: Sistema Sanitario Regionale che eroga contributi alla RSA ed al CDI in forza di specifici rapporti contrattuali.

Sistema di Gestione Qualità: sistema aziendale comprendente la struttura organizzativa, le procedure, i processi e le risorse necessarie ad attuare la gestione per la qualità.

La Fondazione

La Fondazione Casa di Soggiorno per Anziani – ONLUS è una fondazione di diritto privato che svolge la propria attività presso la sede di Bedizzole (BS), via Sonvigo 22.

Nel febbraio 2012 - a seguito del completamento dei lavori di ristrutturazione e adeguamento - la Fondazione ha ricevuto l'autorizzazione al funzionamento con validità definitiva per 120 posti letto, di cui 110 accreditati, 10 autorizzati, oltre a 12 posti letto di sollievo e una unità d'offerta di 7 mini alloggi protetti.

Da ultimo, la Fondazione ha ottenuto l'autorizzazione al funzionamento per un nucleo di 16 posti letto con unità d'offerta denominata "Residenza sanitaria disabili".

La Casa di Soggiorno è autorizzata altresì al funzionamento e accreditata dalla Regione Lombardia per la gestione del Centro Diurno Integrato (CDI) per 20 Ospiti.

Presso la struttura di Via Sonvigo sono ospitate persone che versano in condizioni di non autosufficienza, in caso d'accertata impossibilità di ricorso ad altre forme di assistenza, totale o parziale autosufficienza, per libera scelta degli interessati e in via subordinata alla verifica di eventuali soluzioni promosse dall'Amministrazione Comunale tese alla valorizzazione del ruolo dell'Anziano all'interno del proprio tessuto sociale.

La Fondazione fornisce ai propri Ospiti servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni di tipo culturale e ricreativo nonché sanitario – riabilitative, oltre alle normali prestazioni di tipo alberghiero.

La Fondazione, nel corso del mese di aprile 2014, ha ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità, in conformità alla norma internazionale UNI EN ISO 9001:2008.

Il Sistema di Gestione per la Qualità è stato certificato da un Ente di Certificazione, accreditato presso Accredia, ed ha per oggetto l'attività di gestione ed erogazione di Servizi Socio - Sanitari ed Assistenziali per gli Ospiti della RSA, attività semi-residenziale per il Centro Diurno Integrato e offerta dei mini alloggi protetti.

Organi della Fondazione

Da Statuto, sono organi della Fondazione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il revisore dei conti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco del Comune di Bedizzole. Ai membri del CdA – compreso il Presidente – non spetta alcun emolumento per la carica rivestita, salvo il rimborso delle spese sostenute per incarichi espletati a seguito di apposita autorizzazione del Presidente.

I Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

I.1 Le caratteristiche e la natura della responsabilità degli enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto” o “D. Lgs. 231/2001”) ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia aveva già da tempo aderito¹.

Il Decreto ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito “Enti”) in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. “**Apicali**”);
- soggetti “**Sottoposti**” alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita dal legislatore “amministrativa”, presenta i caratteri della responsabilità penale, posto che consegue alla realizzazione di reati ed è accertata dal giudice penale nel corso di un procedimento nel quale all’Ente si applicano, ove compatibili, le disposizioni processuali relative all’imputato.

La responsabilità dell’Ente è distinta, autonoma: si aggiunge e non si sostituisce a quella della persona fisica che commette il reato.

I.2 I reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto

La responsabilità amministrativa degli Enti sorge nell’ipotesi di commissione (o di tentativo di commissione) dei reati di seguito specificati.

A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PATRIMONIO (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, 2° co., n. 1, c.p.);

¹ Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione anch’essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319, 319-bis e 321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Corti penali internazionali e delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

B) REATI INFORMATICI (art. 24-bis del Decreto)

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter del Decreto)

- Associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990);

- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, 2° co. lettera a), numero 5 c.p.p.).

D) REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

E) REATI DI TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO (art. 25-bis.I del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

F) REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- **Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);**
- **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);**
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

G) DELITTI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25-*quater* del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e dalle leggi speciali aventi finalità terroristiche o eversive, nonché di delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999.

H) REATO DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 25-*quater*. I del Decreto)

Si tratta del delitto previsto dall'art. 583-*bis* c.p.

I) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25-*quinqües* del Decreto)

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater* I c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqües* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

L) ABUSI DI MERCATO

REATI (art. 25-*sexies* del Decreto)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

ILLECITI AMMINISTRATIVI (art. 187-*quinqües* TUF)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF).

M) REATI TRANSNAZIONALI (art. 10 – Legge 16 marzo 2006, n. 146)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R.23.1.1973 n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, 3° co., 3°-bis, 3°-ter e 5° D. Lgs. 25.7.1998 n. 286).

N) REATI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)

- Omicidio colposo(art. 589 c.p.);
 - Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.);
- commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

O) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25-octiesdel Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis.c.p);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- **Autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.).**

P) REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies del Decreto)

- Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a)-bis e comma 3, Legge n. 633/1941);
- tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis, comma 1, Legge n. 633/1941);
- tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter, Legge n. 633/1941);
- responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies, Legge n. 633/1941);
- responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies, Legge n. 633/1941).

Q) REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-deciesdel Decreto)

Si tratta del relativo delitto previsto dall'art. 377- bis c.p.

R) REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali. Segnatamente, in relazione alla commissione dei **reati previsti dal codice penale**, si tratta di:

- **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);**
- **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);**
- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);**
- **Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);**
- **Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);**
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis);
- Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di sito protetto (art. 733-bis).

Con riferimento ai **reati previsti dal D. Lgs. 152/2006** "Norme in materia ambientale":

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, lettere a) e b) e commi 3, 5 e 6);
- Bonifica dei siti (art. 257);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei Formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, e comma 8, primo e secondo periodo);
- Reati in materia di emissioni (art. 279, comma 5).

In virtù del Decreto Legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito in Legge 6 febbraio 2014, n. 6, è stato introdotto nel testo del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il nuovo art. 256-bis rubricato "Combustione illecita dei rifiuti" che va a sanzionare penalmente la condotta di:

- chiunque appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;
- chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita.

La norma, pur non essendo specificamente richiamata dall'art. 25-*undecies*, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa in quanto, in caso di commissione (o tentata commissione) del sopra richiamato reato, configura la responsabilità - autonoma rispetto a quella degli autori - del titolare (persona fisica) dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata per omessa vigilanza, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.

In relazione alla commissione dei **reati previsti dalla L. 150/1992** "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica":

- Importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, 1° e 2° co.);
- Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, 1° e 2° co.);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla l. 157/1992 (art. 6, 4° co.);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, 1° co.).

In relazione alla commissione dei **reati previsti dalla L. 549/1993** "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente":

- Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, 6° co.).

In relazione alla commissione dei **reati previsti dal D. Lgs. 202/2007** "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni":

- Inquinamento colposo (art. 9, 1° e 2° co.);
- Inquinamento doloso (art. 8, 1° e 2° co.).

S) DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies del Decreto)

In relazione alla commissione del **reato previsto dal D. Lgs. 286/1998**:

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 co. 12-bis).

Le singole ipotesi di reato verranno diffusamente trattate nelle singole parti speciali del presente Modello.

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente, avente sede principale nel territorio italiano, anche se commessi all'estero².

² L'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, sotto la rubrica "reati commessi all'estero", prevede: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in

1.3 L'adozione del Modello e l'esenzione dalla responsabilità amministrativa degli Enti

L'adozione e l'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto ai fini del Decreto, **prima della commissione del fatto**, esonera l'Ente dalla responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. 231/2001, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato.

Nel Decreto si specificano altresì i criteri cui devono rispondere i modelli e segnatamente:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Se il reato è commesso dai soggetti cosiddetti "Apicali", ossia da coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.

cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata nei confronti di quest'ultimo".

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso dai “Sottoposti”, ossia da coloro che sono assoggettati alla direzione o alla vigilanza degli Apicali, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l’Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

1.4 Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001

Il Decreto prevede a carico degli Enti: i) sanzioni pecuniarie, ii) sanzioni interdittive, iii) confisca del prezzo o del profitto del reato, iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

1.4.1 Le sanzioni pecuniarie

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». Nello specifico, nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente, nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; l’importo della quota è fissato, invece, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente.

1.4.2 Le sanzioni interdittive

Le **sanzioni interdittive** possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono: nell’interdizione dall’esercizio dell’attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell’eventuale revoca di quelli concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l’Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia: risarcito il danno o lo abbia riparato;

- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

1.4.3 La confisca del prezzo o del profitto del reato

La **confisca** consiste nell’acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell’acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al

profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

1.4.4 La pubblicazione della sentenza

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. E' effettuata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale, nonché mediante la pubblicazione sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

2 L'adozione e l'aggiornamento del Modello da parte della Fondazione

La Fondazione in data **24 settembre 2015** ha approvato l'aggiornamento al Modello organizzativo, nella **quarta** edizione attualmente vigente.

Il presente aggiornamento tiene in espressa considerazione le novità normative che si sono registrate a partire dall'approvazione della terza edizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione.

2.1 I Destinatari del Modello

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettate da:

- *i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Revisore;*
- *i Dipendenti e i Dirigenti;*
- *i Collaboratori;*
- *i Volontari;*
- *i Fornitori (compresi i consulenti) di seguito definiti anche "terze parti" o "terzi", anche vincolati da un solo contratto temporaneo o per singola attività che sono coinvolti in processi considerati a rischio e non sono dotati di un proprio modello per la parte di specifico riferimento;*
- *quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici della Fondazione, nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.*

I soggetti così individuati sono di seguito definiti "Destinatari".

2.2 La costruzione e l'aggiornamento del Modello

Il Modello si è ispirato alle "Linee guida per la formazione e gestione dei Modelli Organizzativi e degli Organi di controllo delle strutture socio-sanitarie e di servizio sociale di diritto privato" redatte da UNEBA, nonché alle "Linee Guida per l'adozione del modello organizzativo e gestionale" della Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.) del settembre 2004 e alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001" emanate da Confindustria nel marzo 2002 e da ultimo aggiornate nel marzo 2014.

Il Modello è stato elaborato e conseguentemente aggiornato secondo una metodologia che ha previsto lo svolgimento di attività in più "fasi", tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Fondazione, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione.

1° Fase: Mappatura delle attività e identificazione dei profili di rischio

La prima fase ha riguardato l'individuazione delle attività svolte e dei profili di rischio della Fondazione (cd. "mappatura delle attività") ed ha preso avvio dall'analisi della documentazione dalla Casa di Soggiorno stessa (Statuto della Fondazione, visura camerale, Codice Etico, Carta dei Servizi, Documento di Valutazione dei Rischi, Documento Programmatico della Sicurezza, Regolamenti, **Manuale della Qualità**, ecc.).

In fase di prima adozione si è poi proceduto ad un kickoff meeting esplicativo della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, al fine di avviare la sensibilizzazione dei vertici alle tematiche "231". Ulteriori attività formative sono state di volta in volta erogate a seguito degli aggiornamenti apportati al Modello e alla documentazione ad esso sottesa.

Sulla scorta delle informazioni risultanti dai medesimi documenti, si è proceduto ad effettuare le interviste ai responsabili.

Le predette interviste hanno avuto la principale finalità di individuare:

- i rischi di realizzazione dei reati ipoteticamente ravvisabili nelle singole aree di attività;
- i presidi già esistenti atti a mitigare i predetti rischi.

Tramite le interviste, inoltre, è stato possibile avviare il processo di sensibilizzazione dei responsabili rispetto a:

- le previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001;
- le attività svolte dalla Fondazione, ai fini del proprio adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto;
- l'importanza del rispetto delle procedure e delle regole interne adottate dalla Fondazione per la prevenzione dei reati.

A seguito dei predetti incontri sono stati redatti dei *memoranda* riepilogativi ed un documento riepilogativo dei profili di rischio rilevati, rispetto alle aree di attività analizzate.

Per ogni area di rischio si sono evidenziati i presidi di controllo attualmente esistenti, onde individuare le azioni di miglioramento da implementare.

Le attività di cui sopra sono state seguite anche nel corso dell'attività di aggiornamento del Modello organizzativo e della documentazione ad esso sottesa.

2° Fase: Delineazione del Modello

Sulla scorta delle risultanze delle attività innanzi descritte, si è avviata prima la delineazione e poi l'aggiornamento del presente Modello, che si compone di una "Parte Generale" e di più "Parti Speciali" atte a definire i principi di controllo ed i comportamenti specifici per le aree di rischio identificate nella Fondazione.

Il Modello, inoltre, si propone il perseguimento delle seguenti finalità:

- fornire un'adeguata informativa ai Destinatari sulle attività che comportano il rischio di commissione dei reati presupposto;
- diffondere una cultura basata sulla legalità, posto che la Fondazione condanna ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel proprio Modello;

- diffondere una cultura del controllo;
- attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività della Fondazione, ponendo l'accento, in particolar modo, sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- attuare tutte le misure necessarie per eliminare, nel più breve tempo possibile, eventuali situazioni di rischio di commissione dei reati presupposto.

2.3 La struttura del Modello e le attività sensibili

Il Modello della Fondazione si compone di una "Parte Generale" e di più "Parti Speciali", finalizzate al presidio delle attività a rischio di seguito individuate.

- **Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione** (Stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione; Emissione di fatture alla Azienda Sanitaria Locale; Comunicazione dei movimenti degli ospiti accreditati; Invio delle rendicontazioni; Invio della Scheda Struttura; Adesioni al Sistema CRS – SISS; Gestione degli adempimenti amministrativi, ecc.);
- **Gestione delle verifiche ispettive da parte della Pubblica Amministrazione** (Ricevimento dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio della Pubblica Amministrazione; Preparazione della documentazione richiesta al fine dello svolgimento della verifica ispettiva);
- **Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;**
- **Gestione del contenzioso;**
- **Gestione degli Ospiti** (Gestione della lista di attesa; Gestione, coordinamento e controllo dei ricoveri; Stipula del contratto di ingresso; Gestione, accettazione dell'Ospite e assegnazione del posto letto; Valutazione degli Ospiti e compilazione della Scheda di Osservazione Intermedia di Assistenza (S.O.S.I.A.); Gestione degli esami e delle analisi a cui sottoporre gli Ospiti; Gestione dei trasferimenti degli Ospiti **(anche da parte di ditte terze)** per lo svolgimento di accertamenti sanitari disposti dal medico di struttura; Gestione delle dimissioni);
- **Selezione e gestione del personale, compresi i collaboratori con partita IVA e la determinazione delle retribuzioni, maggiorazioni e integrazioni** (Acquisizione e gestione dei *curricula-vitae*; Selezione del personale e dei professionisti con partita IVA; Determinazione delle retribuzioni, maggiorazioni ed integrazioni);
- **Gestione delle note spese e dei relativi rimborsi;**
- **Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi, incluse le consulenze e le pratiche assicurative** (Definizione del fabbisogno; Selezione del fornitore; Emissione dell'ordine di acquisto/ contrattualizzazione; Gestione del contratto/ordine; Ricezione

del bene/servizio);

- **Gestione delle risorse finanziarie** (Gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita; Gestione della cassa per i pagamenti in contanti);
- **Gestione dei sistemi informativi, acquisto e gestione dei software;**
- **Tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni previste ai fini fiscali;**
- **Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro (compresa la gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione);**
- **Gestione della farmacia;**
- **Gestione dei rifiuti.**

Le Parti Speciali sono:

- **Parte Speciale A:** Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, Reato di corruzione fra privati, Delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- **Parte Speciale B:** Delitti informatici, trattamento illecito di dati e Reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- **Parte Speciale C:** Reati societari **e autoriciclaggio;**
- **Parte Speciale D:** Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e Reati ambientali;
- **Parte Speciale E:** Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare.

Ai fini della prevenzione dei reati non oggetto di espressa trattazione nelle "Parti Speciali", si considerano validi ed adeguati i principi, le disposizioni e le regole comportamentali di cui al Codice Etico della Fondazione, nonché i presidi complessivamente contenuti nel presente Modello.

2.4 Le modifiche del Modello

Il presente documento deve essere tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne

- abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Fondazione.

Nel caso in cui si rendano necessarie modifiche di natura esclusivamente formale, il CdA può delegare un proprio componente a compiere i predetti aggiornamenti. In ogni caso, tali variazioni formali dovranno essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella prima riunione utile.

L'Organismo di Vigilanza segnala, in forma scritta o tramite incontro periodico, al Consiglio di Amministrazione eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello, affinché questi possa eseguire le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono a opera delle Direzioni/funzioni interessate. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.

3 L'Organismo di Vigilanza della Fondazione

3.1 La funzione dell'Organismo di Vigilanza

La Fondazione ha istituito, in osservanza delle disposizioni di cui al Decreto, un Organismo di Vigilanza monocratico, con il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari, come precedentemente definiti;
- sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Fondazione;
- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontrino la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti nella struttura organizzativa, nelle attività o nel quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio regolamento di funzionamento che porta formalmente a conoscenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.2 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza ed il budget a sua disposizione

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.

La selezione e la nomina è sempre motivata ed avviene esclusivamente sulla base dei requisiti previsti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e dalla giurisprudenza intervenuta sul punto.

In particolare:

Autonomia: la posizione dell'OdV nell'ambito della Casa di Soggiorno deve garantire la piena autonomia dell'iniziativa di controllo e decisionale da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dell'OdV risorse finanziarie adeguate per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti attribuiti all'Organismo stesso, come di seguito meglio specificato.

Il budget dell'Organismo di Vigilanza è definito in sede di nomina dell'Organismo medesimo. L'Organismo di Vigilanza, in occasione della prima riunione, dovrà valutare l'adeguatezza del budget.

Indipendenza: tale requisito si riferisce, in particolare, all'indipendenza di giudizio dell'Organismo di Vigilanza rispetto ai soggetti dallo stesso controllati.

L'Organismo di Vigilanza deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da

parte dei vertici operativi, riferisce al Consiglio di Amministrazione della Fondazione e con questo deve poter dialogare “alla pari”, trovandosi in posizione di *staff* con il CdA.

L'autonomia e l'indipendenza del singolo membro dell'Organismo di Vigilanza vanno determinate in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attribuiti, individuando, in concreto, da chi e da che cosa questo deve essere autonomo ed indipendente per poter adeguatamente svolgere l'incarico affidatogli. Conseguentemente, il componente dell'OdV non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza.

Professionalità: l'Organismo di Vigilanza deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. E' necessario, pertanto, che l'Organismo di Vigilanza sia composto da un soggetto avente professionalità adeguata in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

L'Organismo di Vigilanza potrà opportunamente utilizzare le risorse messe a disposizione dalla Fondazione per acquisire consulenze o professionalità in relazione a specifiche esigenze.

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, verifica la sussistenza dei requisiti sopra richiamati basandosi non solo sui *curricula*, ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte direttamente dai candidati e seleziona esclusivamente profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia **di D.lgs. 231/2001**.

Continuità d'azione: l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

Onorabilità: in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione di seguito indicate.

L'OdV rimane in carica per 3 anni dalla nomina consiliare ed è rieleggibile.

3.3 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Non può essere eletto e se eletto decade:

- colui il quale sia stato condannato con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 2. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61;
 6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- colui nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, co. 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
 - colui nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187- *quater* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza deve autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi:

- in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni;

A tal fine, il componente dell'Organismo di Vigilanza non deve:

- ricoprire all'interno della Fondazione o delle Società Controllate incarichi dirigenziali;
- essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado, degli Amministratori della Fondazione.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza **decade** inoltre dalla carica nel momento in cui, successivamente alla nomina, sia:

- condannato con sentenza ancorché non definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbia violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.

Il componente dell'OdV può essere **revocato**, per giusta causa, nelle ipotesi di:

- perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità, autonomia ed indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo d'incompatibilità;
- l'«omessa o insufficiente vigilanza» da parte dell'OdV – secondo quanto previsto dal Decreto – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Fondazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 da cui emerge la responsabilità del componente dell'OdV;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa **semestrale**, della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta al CdA, l'omessa redazione del programma di vigilanza, la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione dallo stesso ricevuta nell'espletamento delle sue funzioni.

L'eventuale **revoca** del componente dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza sopra riportate.

Il componente dell'OdV può **recedere** dall'incarico, previo preavviso minimo di un mese con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

Al fine di consentire la continuità di azione dell'OdV, il componente è comunque tenuto a permanere in carica per il periodo necessario alla Fondazione di procedere con la nomina del sostituto che dovrà avvenire, in ogni caso ed al massimo, entro i successivi due mesi.

In caso di decadenza o recesso del componente dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

3.4 La convocazione e lo svolgimento delle attività dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie attività con continuità e almeno ogni 3 mesi dotandosi altresì di un proprio Regolamento che porta a conoscenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.5 I poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge, del Modello e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati. Segnatamente:

- svolge i controlli previsti dal presente Modello direttamente o consulenti esterni autonomi ed indipendenti sulla base di un piano annuale approvato ogni anno e, in aggiunta, svolgere controlli a “sorpresa”;

- accede a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili della Fondazione;
- chiede informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a tutto il personale della Fondazione, al Consiglio di Amministrazione, al Revisore, ai Dipendenti, ai Collaboratori ed in generale ai Destinatari del Modello;
- si avvale dell'ausilio e del supporto del personale della Fondazione;
- segnala al titolare del potere disciplinare eventuali violazioni del Modello;
- verifica periodicamente il Modello e, ove necessario, propone al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e aggiornamenti;
- supporta Direzione Amministrativa nella definizione dei programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sul D. Lgs. 231/2001;
- redige con cadenza semestrale una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, con i contenuti minimi successivamente indicati;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione;
- tutte le altre attività ritenute necessarie ai fini dell'adempimento dell'incarico.

3.6 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della Fondazione attraverso relazioni **semestrali** che illustrino:

- una sintesi dell'attività e dei controlli svolti durante il semestre;
- eventuali non conformità significative rilevate nel corso delle verifiche sulle procedure operative attuative del Modello;
- eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
- gli esiti di specifiche verifiche attivate da segnalazioni dei Destinatari relative a presunte violazioni del Codice e del Modello;
- una valutazione generale del Modello, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto, sull'effettivo funzionamento dello stesso;
- eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- un rendiconto delle spese sostenute;
- tutte le segnalazioni ricevute dai Destinatari, comprese quelle valutate non rilevanti ai fini delle disposizioni di cui al Decreto;
- ogni altra informazione giudicata utile alla migliore comprensione dell'effettiva implementazione ed attuazione del Modello.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dal Revisore ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detti Organi; d'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dal Revisore per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti), secondo le modalità di cui al paragrafo successivo.

3.7 Gli obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di:

- i) segnalazioni;**
- ii) informazioni.**

L'Organismo di Vigilanza assicura la **massima riservatezza** in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, **a pena di revoca del mandato** fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Privacy*); gli atti dell'Organismo di Vigilanza devono essere conservati presso gli uffici della Fondazione e contenuti in armadi separati e chiusi, accessibili ai suoi soli componenti e per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati, a pena di decadenza immediata dall'ufficio.

3.7.1 Le segnalazioni

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza, anche in forma anonima, ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza del Modello, di norme comportamentali di cui al Codice della Fondazione, nonché dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate "a rischio" e disciplinate nel Modello.

Tutti i Destinatari sono tenuti a inoltrare le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza al seguente indirizzo di posta elettronica:

odv@csabedizzole.it

o di posta fisica:

Organismo di Vigilanza

presso Fondazione Casa di Soggiorno per Anziani - ONLUS

Via Sonvigo, 22

25081 Bedizzole (BS)

A seguito delle segnalazioni l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad effettuare specifiche attività di verifica **garantendo, in ogni fase, la riservatezza e l'anonimato dei soggetti coinvolti.**

I Destinatari sono tenuti a cooperare senza riserve nelle fasi istruttorie ed a fornire tutte le informazioni in loro possesso riguardanti le presunte violazioni. La mancata o parziale collaborazione con le attività istruttorie può dare seguito a provvedimenti disciplinari.

Concluse le attività di verifica, l'Organismo di Vigilanza riepiloga le risultanze delle attività svolte e segnala al Consiglio di Amministrazione e al titolare del potere sanzionatorio le eventuali violazioni, anche tentate, del Modello o la rilevanza delle stesse ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, ai sensi del Decreto, affinché vengano prese le necessarie determinazioni.

L'OdV può altresì proporre al Consiglio di Amministrazione e al titolare del potere sanzionatorio l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico dei soggetti che si sono resi responsabili delle violazioni di cui sopra. D'altro canto, il titolare del potere disciplinare deve comunicare all'Organismo ogni sanzione irrogata e conseguente alla violazione, anche tentata, del Modello adottato dalla Fondazione.

La Fondazione e l'Organismo di Vigilanza favoriscono il sistema delle segnalazioni cui associano un ruolo importante nell'ambito dell'efficace attuazione del Modello adottato.

Per tale ragione, la Fondazione e l'Organismo di Vigilanza assicurano il segnalante contro qualsiasi forma di ritorsione e/o, fatti comunque salvi i diritti dei terzi accusati in mala fede.

3.7.2 Le informazioni

I Destinatari del presente Modello, nell'ambito delle rispettive competenze così come definite di concerto con l'OdV, sono altresì tenuti a trasmettere tempestivamente all'OdV le informazioni concernenti:

- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali ed enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un ente o soggetto pubblico (o soggetto equiparato) e, alla loro conclusione, i relativi esiti;
- provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati previsti dal Decreto;
- notizie evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- eventuali criticità/miglioramento delle regole di cui al Modello;
- tutte le informazioni, notizie, reportistiche specificamente richieste dall'Organismo di Vigilanza;
- le violazioni, anche solo tentate, del Modello e/o del Codice Etico di cui venissero a conoscenza o ne avessero anche solo il sospetto;

- ogni altra informazione giudicata di rilievo ai fini “231”.

Tali informazioni dovranno essere comunicate all’OdV tramite le modalità e gli indirizzi dell’Organismo di Vigilanza innanzi indicati.

4 Il sistema sanzionatorio

4.1 I principi generali

La Fondazione condanna qualsiasi comportamento difforme dalla legge e dalle previsioni del Modello e del Codice, anche qualora sia realizzato nell'interesse della Fondazione stessa ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure, nonché delle regole e dei presidi di cui al Modello, compreso il Codice, o stabilite per la sua attuazione;
- la mancata partecipazione ai *training* formativi in materia di responsabilità amministrativa degli enti e Modello della Fondazione;
- la redazione di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente alla procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

4.2 Le sanzioni e le misure disciplinari

Il Modello, in conformità con quanto previsto dai CCNL applicabili (CCNL UNEBA e CCNL ENTI LOCALI), costituisce un insieme di regole alle quali il personale deve attenersi, in materia di norme comportamentali e di sanzioni: ogni sua violazione, pertanto, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni. Tutto il personale dipendente di ogni ordine e grado legato alla Fondazione da qualsiasi contratto di lavoro con o senza vincolo di subordinazione, è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed ai vigenti CCNL di categoria. Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire ulteriormente il proseguimento del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, secondo l'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

4.2.1 Provvedimenti per inosservanza dei lavoratori dipendenti

Si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui ai CCNL UNEBA e CCNL ENTI LOCALI.

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari.

Biasimo inflitto verbalmente (CCNL UNEBA) o Rimprovero verbale (CCNL Enti locali): si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Biasimo inflitto per iscritto (CCNL UNEBA) o Rimprovero scritto (CCNL Enti locali): si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un **comportamento non conforme o non adeguato in misura da poter essere considerato ancorché non lieve, comunque non grave**, correlandosi detto comportamento ad un'inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Multa di importo fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione (CCNL UNEBA) o Multa di importo fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione (CCNL Enti Locali): si applica in caso di **recidiva** delle violazioni di cui al rimprovero scritto o alla censura.

Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni (CCNL UNEBA) o Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni (CCNL ENTI LOCALI): si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, per un **comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva.**

Sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi (CCNL ENTI LOCALI): si applica in caso di **recidiva** delle violazioni di cui al punto precedente.

Licenziamento con preavviso (CCNL ENTI LOCALI): si applica in caso di **grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello**, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.

Licenziamento senza preavviso (CCNL ENTI LOCALI e CCNL UNEBA): si applica in caso di adozione di un **comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni** del presente Modello che, **ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario** che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche

provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:

- redazione di documentazione incompleta o non veritiera;
- omessa redazione della documentazione prevista dal modello;
- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.

4.2.2 Provvedimenti per inosservanza dei dirigenti

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un **comportamento non conforme** alle richiamate prescrizioni sarà assoggettata alla misura disciplinare più idonea fra quelle previste dal CCNL di riferimento, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro.

Costituisce illecito disciplinare anche la **mancata vigilanza** da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole e delle procedure previste dal Modello, così come la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata.

La violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi, o, più in generale, l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

4.2.3 Provvedimenti per inosservanza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del presente Modello, il Consiglio di Amministrazione, prontamente informato dall'OdV, può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge

In caso di violazione da parte del Revisore, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti opportuni.

4.2.4 *Provvedimenti per inosservanza dei non dipendenti*

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte dei Collaboratori che operano nelle aree a rischio, e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i “Destinatari” dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, ed in ogni caso con l’applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l’automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell’art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

5. La diffusione e la formazione

La diffusione del Modello è affidata al Consiglio di Amministrazione che ne garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (anche elettronici) e con il supporto delle Direzioni/funzioni competenti, la comunicazione a tutti i Destinatari.

La diffusione è garantita anche all'esterno, attraverso la pubblicazione del Codice e del Modello (Parte Generale) sul sito *internet* della Fondazione.

5.1 La diffusione iniziale

Il Modello è diffuso, anche in formato elettronico, a tutte le risorse aziendali tramite apposita comunicazione ufficiale del Presidente della Fondazione.

Ai nuovi assunti è consegnato un set informativo, costituito dal Codice e dal Modello, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche ed informazioni concernenti il Modello sono comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

Una copia del Modello e del Codice è affisso alla bacheca aziendale.

5.2 La formazione del personale della Fondazione

È compito della Fondazione attuare e formalizzare specifici piani di formazione con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice e del Modello da parte di tutti i Destinatari.

L'erogazione della formazione deve essere differenziata a seconda che la stessa si rivolga ai Dipendenti e Collaboratori nella loro generalità, ai Dipendenti e Collaboratori che operino in specifiche aree di rischio e agli Amministratori, sulla base dell'analisi delle competenze e dei bisogni formativi elaborati dalla Direzione Amministrativa.

La formazione del personale, ai fini dell'attuazione del Modello, è obbligatoria e gestita dalla Direzione Amministrativa.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal sistema sanzionatorio sopra enucleato.

La Fondazione garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione della presenza dei partecipanti, la possibilità di valutazione del loro livello di apprendimento e la valutazione da parte dei discenti del livello di efficacia del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle attualmente in corso, anche attraverso commenti e suggerimenti su contenuti, materiale, docenti, etc.

Le sessioni formative possono svolgersi anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici e sono tenute da esperti in materia.

L'Organismo di Vigilanza cura che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

La Fondazione promuove, altresì, la più ampia informativa in ordine all'adozione del Modello e degli obiettivi con esso perseguiti.